

AVVISO DI NOTIFICA, EX ART. 150 CPC, IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO CON ORDINANZA DELL'1.10.2020 DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE della SPEZIA, NEL PROCEDIMENTO R.G. N.790/2020.

-♦-

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
Tribunale della Spezia - sez. Lavoro, R.G. n. 790/2020 – prossima udienza: 28.10.2020.

2. Nome dei ricorrenti:

Iannibelli Antonietta

3. Indicazione delle Amministrazioni intimare:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Sunto dei motivi del ricorso:

Diritto al trasferimento interprovinciale con precedenza ex art. 33 Legge n.104/92.

5. Indicazione dei controinteressati:

tutti i docenti della classe di concorso A019 – ora A046 – interessati alla mobilità professionale nella provincia di Salerno.

6. Il testo integrale del ricorso introduttivo, il decreto di fissazione udienza, il verbale di udienza e l'ordinanza che dispone la presente notifica per pubblici proclami sono in **allegato**.

F.to Avv. Marco Bianchini

N. 790/2020 R.G.L.

Tribunale della Spezia

Il giudice Marco Viani

visto il ricorso presentato da ANTONIETTA IANNIBELLI;

visti gli artt. 700, 669 bis sgg. c.p.c.,

non ravvisati motivi (neppure chiaramente esposti) per i quali la
convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione di una
eventuale misura cautelare,

fissa

l'udienza per il giorno 28/09/2020, ore 11:00

Si notifichi, con il ricorso, a cura del ricorrente, insieme con il ricorso
entro il 21.9.2020.

La Spezia, 11/09/2020

Il giudice

Marco Viani



TRIBUNALE di LA SPEZIA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso *ex art.700 c.p.c.*

Nell'interesse di **IANNIBELLI ANTONIETTA**, nata a Potenza il 20.06.1966 (c.f.: NNBNNT66H60G942K), elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Fiume n.15, presso e nello studio dell'Avv. Marco Bianchini (c.f.: BNC MRC 70S13 H703E), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso. Il sottoscritto difensore intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo pec al seguente indirizzo: avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it ; oppure a mezzo fax al seguente numero: 089.2960846.

- RICORRENTE -

CONTRO

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale Brigate Partigiane n.2;
2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO**, in persona del Dirigente e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale Brigate Partigiane n.2;
3. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA – UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LA SPEZIA**, in persona del Dirigente e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale Brigate Partigiane n.2.

- RESISTENTI -

Avverso il diniego della **mobilità territoriale** quale docente di scuola secondaria II grado avente diritto alla **precedenza ex art.33 commi 5 e 7 Legge n.104/92**.

FATTO

- La ricorrente è docente a tempo indeterminato – classe di concorso A046 – nella scuola secondaria II grado e presta attualmente servizio presso l'Istituto Alberghiero “Casini” di La Spezia.



- La stessa ha prodotto ritualmente, ai sensi del CCNI del 6.3.2019, domanda di **mobilità territoriale**, regolarmente validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente con indicazione del relativo punteggio, al fine di ottenere il trasferimento interprovinciale nella scuola secondaria II grado [cfr. **All.1** – domanda mobilità con relativi allegati].

- L'istante ha partecipato alla predetta domanda di mobilità chiedendo il trasferimento, verso la provincia di Salerno, quale **docente avente diritto alla precedenza ex art.33 commi 5 e 7 Legge n.104/92**, come altresì previsto dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità scuola del 6.3.2019, indicando nel dettaglio i comuni di preferenza, con diritto di priorità, nella provincia in cui assiste – in qualità di **figlia referente unica** – il genitore disabile grave, con il quale convive, come disposto dal CCNI citato [cfr. ancora **All.1** – domanda di mobilità; e **All.2** – istanza riconoscimento precedenza ex art.33 Legge n.104/92, in particolare attestazione del segretario comunale con riferimento alla residenza della madre disabile presso l'abitazione dell'istante].

- La ricorrente, quindi, ai fini della predetta mobilità, vantava il **diritto di precedenza**, ai sensi della normativa citata, prestando assistenza continuativa ed esclusiva alla madre convivente Gioia Maria Maddalena, affetta da handicap in situazione di gravità, come adeguatamente provato in sede di domanda [cfr. sempre **All.1** e **All.2** – documentazione a corredo della stessa].

- Nonostante ciò, **l'Ufficio Scolastico competente di La Spezia non riconosceva tale precedenza** e, conseguentemente, **all'istante non veniva concesso il trasferimento nella provincia richiesta**, con grave pregiudizio anche per la madre disabile e convivente, dalla stessa assistita [cfr. **All.3** – comunicazione esito mobilità].

- Tale diniego, all'esito delle operazioni di mobilità, risulta palesemente illegittimo, non essendosi tenuto conto del **diritto alla precedenza** vantato ex lege, atteso che nei **comuni della Provincia di Salerno** – per la quale la docente usufruisce della spiegata priorità, prevista dall'art.33 commi V e VII Legge n.104/92 – risultano inseriti e trasferiti docenti senza priorità;

- Invero, consultando l'elenco dei **movimenti della scuola secondaria II grado**, pubblicato dall'USP di Salerno il 29.06.2020, si riscontra, a fronte del mancato accoglimento della domanda de quo, l'avvenuto trasferimento all'interno della provincia di Salerno di numerosi docenti senza precedenza nella classe di concorso A046: solo a titolo esemplificativo, si citano Alessandro Santina, Carfagna Maria Rosaria, Piscopo Enrico e Russo Massimo nel comune di Salerno; Cicalese Lucia Maria e D'Amato Sylva nel comune di Sapri; Cirillo Maurizio Nicola nel comune di Torre Orsaia [cfr. **All.4** – stralcio bollettino trasferimenti scuola secondaria II grado pubblicato dall'USP di Salerno il 29.06.2020].



- Ne consegue l'illegittimità del diniego del trasferimento dell'istante, a fronte dell'evidente **presenza di posti utili nella provincia richiesta** e della erronea copertura degli stessi con docenti che non godevano di priorità.
- A nulla è valso il reclamo, ritualmente presentato dalla docente Iannibelli in data 6.7.2020, come previsto dal CCNL vigente [cfr. **All.5**].
- L'istante, infine, **non ha ottenuto nemmeno l'assegnazione provvisoria**, come era invece accaduto all'inizio dello scorso anno scolastico [cfr. **All.6**] e tale circostanza giustifica il ricorso alla tutela cautelare, ex art.700 cpc, in ragione del *periculum in mora* sul quale si argomenterà di seguito.

DIRITTO

A) IN VIA PRELIMINARE, SULLA GIURISDIZIONE DELL'ADITO TRIBUNALE, SEZIONE LAVORO, DATO L'OGGETTO DEL CONTENDERE, INERENTE IL RAPPORTO PRIVATIZZATO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COME INTRODOTTO DAL D. LGS. N. 165/01.

Nel caso di specie, invero, si verte nell'ambito del trasferimento di sede in relazione ad un rapporto di lavoro privatistico (settore scolastico), ed in particolare nella corretta attribuzione di punteggi, precedenza e posizioni in graduatoria ai fini del trasferimento della ricorrente, che implica di per sé, trattandosi di un diritto soggettivo, la giurisdizione del giudice ordinario a tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato. Invero, dall'esame dell'art. 63 del D.lgs. n.165/2001, si deduce che le controversie concernenti gli "atti di organizzazione" dell'Amministrazione rientrano nella giurisdizione del G.O. in tutti i casi in cui costituiscono provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente.

Nel caso specifico non si discute in tema di procedura concorsuale, ma in ambito di diritto all'assegnazione di sede – in virtù del punteggio posseduto – a docente già assunto: si tratta, pertanto, di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Ne consegue, sul punto, la giurisdizione del giudice ordinario.

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21, 33 DELLA LEGGE 104/92; VIOLAZIONE DEL D.LGS 297/94; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO



**GERARCHICO DELLE FONTI E DEL DIRITTO DI PRECEDENZA SANCITO DALLA
FONTE PRIMARIA (LEGGE N.104/92) IN SEDE DI MOBILITA': ILLEGITTIMITA'
DELL'ART. 13 CCNI MOBILITÀ SCUOLA.**

E' evidente che l'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esso inserite sul punto risultano illegittime e devono essere disapplicate: invero **il contratto collettivo nazionale integrativo limita fortemente il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità, vanificando la ratio e le finalità stesse proprie della legge n.104/92.**

Invero il CCNI del 6.3.2019, con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il diritto di precedenza al docente che assiste il genitore disabile solo per le operazioni di mobilità provinciale - non anche interprovinciale - ha illegittimamente **compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti**, che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro, né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

Più precisamente l'art.13 del CCNI mobilità, sottoscritto in data 6.3.2019, testualmente dispone che *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica”* [cfr. **All.7** – stralcio CCNI].

Il punto IV della superiore norma pattizia prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità, ma solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza del disabile, nulla disponendo per le ipotesi di trasferimento interprovinciale, come il caso che ci occupa [cfr. ancora **All.7** – stralcio CCNI].

Nella fattispecie, **le condizioni fisiche della madre convivente dell'istante, sig.ra Gioia Maria Maddalena, sono irrimediabilmente compromesse e risulta vitale poter prestare l'assistenza necessaria**, come emerge dal decreto di omologa del tribunale di Lagonegro che ne riconosce in maniera definitiva la gravità dell'handicap [cfr. documento citato – **All.2** (in calce all'integrazione della domanda di mobilità)].

Occorre rilevare, altresì, che **la ricorrente e la madre, cui viene prestata assistenza esclusiva e continuativa, convivono sotto lo stesso tetto** proprio al fine di poter rendere puntuali e complete le relative cure necessarie [cfr. ancora, in atti, attestazione relativa alla residenza presso lo stesso tetto – **All.2**].

Né tale compito di assistenza può essere assolto da altri, come idoneamente documentato nell'istanza a corredo della domanda di mobilità e offerta in produzione.



Ciò posto, la mancata previsione, nel CCNI 2019/2022, del **diritto di precedenza anche interprovinciale in favore del lavoratore che sia parente o affine entro il secondo grado** della persona da assistere con disabilità grave, non è in linea con quanto disposto dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al **D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297**, in particolare dall'**art. 601**, laddove si dispone: “ *Gli art. 21 e 33 della legge quadro 5/02/1992 n.104, concernente l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità**”.*

Il richiamato art. 33 Legge 104/92 dispone, al comma 3, che “*il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ha **diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere** e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”. La predetta disposizione normativa, non derogabile, ha quale finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola e nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, allo scopo anche di assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Orbene tale **norma primaria**, che non può essere derogata o omessa o posta in contrasto dal CCNI o altra fonte secondaria, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap, nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2,3,32), racchiude in sé disposizioni, come l'art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. (cfr. Tribunale di Matera, ordinanza del 06.02.2012).

Pertanto, le censure mosse nei confronti dell'art.13 del CCNI si fondano sia sulla palese **violazione delle disposizioni della legge n.104/92**, sia sulla **scarsa sensibilità della contrattazione collettiva nei confronti dei diritti del disabile e delle stesse finalità della citata legge**, dalle quali emerge in modo incontrovertibile la portata imperativa delle disposizioni violate.

Invero, le norme imperative impongono un preciso assetto di interesse, non modificabile da fonte subordinata ed inferiore alle stesse come, per il caso in esame, il CCNI mobilità scuola del 6.3.2019.





Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, statuisce che “*l’art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell’art. 3 comma 2 Cost. dell’art 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della **tutela della persona disabile***” (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379). Ed è proprio dal carattere di supremazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi prodotti dal versante “esterno”, sia esso internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano maggior valore e vanno maggiormente tutelati nell’intero sistema ordinamentale, con ciò **non potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema da parte delle fonti dalla contrattazione collettiva.**

Orbene, nel caso in esame, l’amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla legge 104/92 in virtù di una contrattazione collettiva che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all’interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità.

E’ pacifico che, in virtù del sistema vigente nel nostro ordinamento, la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge: tale orientamento è avallato da copiosa giurisprudenza di merito che, con recenti pronunce, ha così disposto: “*la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (legge 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti?*” (cfr Ord. Trib. Vercelli del 12.01.2017). Anche la Corte di Appello di Sassari ha disposto l’annullamento della disposizione del Contratto Nazionale Integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e ATA perché in palese contrasto e violazione con la norma imperativa di cui all’art. 33 L. 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale di diritti delle persone disabili, in quanto la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono essere disattesi; diversamente operando, si avrebbe una chiara vanificazione delle finalità proprie della legge, nonché una violazione dei diritti costituzionali a tutela del diritto alla salute ed alla assistenza.

Ne discende, come rilevato recentemente proprio dal **tribunale di Roma in composizione collegiale**, che <<*non può non ritenersi che l’articolo 13 comma 4 si ponga in contrasto con quanto sancito dall’art.33 comma 5 Legge n.104/92 e dall’art.601 D.Lgs. n.297/94*>> e che <<**non è dato comprendere perché mai l’articolo 13 comma 4 citato escluda il beneficio del diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali e lo attribuisca invece nelle assegnazioni provvisorie ...>>; risulta evidente, insomma il <<paradosso discriminatorio, posto che è proprio nei trasferimenti da province diverse e lontane che il**



diritto di precedenza citato mostra tutta la sua valenza>> [cfr. All.8 – ordinanza n.29487/2018 del 28.03.2018 (tribunale di Roma in composizione collegiale)].

Si tratta, pertanto, di <<**clausola pattizia che deve ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile per contrasto con la norma imperativa succitata ...>>**, tanto più che <<*l'amministrazione scolastica non ha provato un'esigenza datoriale ... a organizzare la copertura dei posti dei docenti che non consente di garantire il diritto di precedenza previsto dall'art.33 ...>> [cfr. ancora ordinanza n.29487/2018 citata].*

Anche nella fattispecie, tale inoppugnabile tesi porta alle stesse conclusioni: da un lato, **dalla documentazione versata in atti si evince la grave patologia da cui è affetta la madre della ricorrente, la quale ultima è l'unica a potersene prendere cura** in virtù della oggettiva impossibilità degli altri componenti il nucleo familiare, come dedotto e provato; dall'altro non è dato far valere una diversa argomentazione afferente “eventuali mancate comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” di cui all'art. 2103 cc, atteso che è **adeguatamente documentata la disponibilità di posti nella provincia e negli ambiti richiesti dal ricorrente** dove sono stati trasferiti anche docenti senza precedenza (cfr. ancora documentazione in atti: **All.4** – stralcio bollettino trasferimenti scuola secondaria II grado pubblicato dall'USP di Salerno il 29.06.2020).

Peraltro, la centralità del concetto di tutela della persona disabile – cui viene prestata assistenza – è stata posta in rilievo dalla giurisprudenza proprio in relazione al momento in cui il diritto della persona handicappata deve essere rapportato al diritto alla mobilità del pubblico dipendente, tanto nel caso in cui il vincolo di assistenza venga invocato per evitare il trasferimento (Cass. 09.07.2012 n. 9201), tanto in quello in cui venga invocato per ottenere il trasferimento (Cass. 03.08.2015 n. 16298).

Sul punto si sono espresse in senso favorevole anche la **Corte di Appello di Bologna**, con **sentenza n.798/2018**, e la **Corte di Appello di Firenze**, con **sentenza n.621/2019**: entrambi i consessi di II grado hanno evidenziato che *“si impone di ritenere l'esistenza di un obbligo (derivante dalla fonte superprimaria del diritto dell'Unione) del datore di lavoro, pubblico e privato, di adattare, nei limiti di sforzo non “sproporzionato”, la propria organizzazione al fine di consentire al lavoratore disabile, nonché (ed è quello che qui interessa) a chi lo assista, di svolgere la propria attività lavorativa in condizione di effettiva parità con i soggetti non portatori del fattore protetto”*. Ancora il Tribunale ha perentoriamente affermato un altro principio molto importante: **il lavoratore “non deve essere posto di fronte all'alternativa tra rinunciare al rapporto di lavoro (in quanto destinato a svolgersi con modalità incompatibili con l'assistenza) ovvero alla relazione personale di assistenza con il proprio familiare (perché del tutto inconciliabile con le condizioni di tempo e di luogo della prestazione lavorativa)”** [cfr. **All.9** – sentenze Corti d'appello citate].



Giova, infine, richiamare l'ulteriore giurisprudenza di legittimità, a proposito della disciplina del diritto alla mobilità, che ribadisce il principio secondo il quale l'art.33 comma 5 - ora in esame - deve essere interpretato nel senso che "il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" (cfr. Cass. Sez. lav. N. 585/2016).

**C) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.
EX ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.**

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi che **il citato CCNI ha operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della Legge 104/92, escludendo la operatività della precedenza in parola ai trasferimenti interprovinciali e alle ipotesi disciplinate dalla norma primaria. La precedenza prevista da una lex specialis che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti di integrazione sociale e assistenza alla persona disabile (art.2 L. n.104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale nè da un contratto collettivo o altra fonte secondaria contenente norme di carattere generale in materia di trasferimenti;** nel caso di specie, il CCNI 2019/2022 ha surrettiziamente annullato/eliminato il diritto sancito dalla Legge n.104/92, subordinando illegittimamente, alle esigenze organizzative dell'amministrazione, il diritto al trasferimento di sede - stabilito dalla più volte citata Legge n.104/92 - del dipendente che assiste il familiare disabile.

Il CCNI, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, norma che tutela interessi primari, costituzionalmente garantiti, i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela: le pur importanti esigenze organizzative del comparto scuola devono passare in secondo piano, effettuandosi il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza: diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. (art. 3 e art. 97 Costituzione).

Ne discende la palese illegittimità del diniego del trasferimento presso la provincia (Salerno) richiesta dall'istante, per violazione dei principi di solidarietà, equità e ragionevolezza costituzionalmente garantiti.

Emerge *per tabulas*, infatti, l'evidenza e la **macroscopicità dell'errore in cui è incorsa l'amministrazione resistente** che – nell'ambito delle operazioni di mobilità – ha



surrettiziamente disatteso il criterio di precedenza disposto dall'art.33 commi V e VII Legge n.104/92, per l'evasione delle domande e la comparazione dei diversi interessi di cui ogni singolo docente è portatore: ciò si evince, inconfutabilmente, dal confronto, illustrato in premessa, con le assegnazioni effettuate per altri docenti – a scapito dell'istante – nella provincia richiesta.

Ne consegue che il ricorso appare munito del sufficiente fumus, sol che si considerino le argomentazioni facenti parte integrante del presente atto ed alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia - trattandosi di controversia avente natura strettamente documentale - da cui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell'azione resasi necessaria per porre rimedio all'illegittimo comportamento posto in essere dal MIUR a danno dell'insegnante Iannibelli Antonietta.

D) SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Con riferimento al periculum in mora, occorre innanzitutto sottolineare come il diritto al lavoro ed alla sede di espletamento dello stesso, così come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità, in termini monetari, del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Orbene, il mancato riconoscimento del diritto alla precedenza comporta effettivamente un danno grave ed irreparabile, *sol che si considerino gli irrimediabili effetti che il diniego del trasferimento avrà sulla salute della madre della ricorrente* la quale, come può evincersi dal citato decreto di omologa emesso dal tribunale di Lagonegro, *è portatrice di handicap in situazione di gravità ed è, pertanto, bisognevole di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.*

Nella fattispecie, quindi, ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti producono un **nocumento non risarcibile per equivalente, atteso che trattasi del diritto alla salute**, bene costituzionalmente protetto: invero, il familiare che abbisogna delle cure vitali, non potrebbe più disporre della necessaria assistenza, sebbene ciò costituisca un diritto garantito dalla legge e dalla Carta fondamentale.

Ne deriva, di conseguenza, la sussistenza della c.d. "imminenza ed attualità" del pregiudizio, laddove l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza appare non di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità, e l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (Montesano 1955, 79).



E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c., sia per evitare il prodursi di un evento lesivo – che causerebbe danni non risarcibili per equivalente – sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente e il proprio familiare di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento.

L'interesse alla tutela cautelare, peraltro, si fonda anche sulla circostanza che **gli effetti ripristinatori di un eventuale giudicato favorevole, al termine dell'azione ordinaria, saranno irrimediabilmente compromessi** dall'estrema difficoltà dell'USP di ricostituire il piano di mobilità nelle diverse fasi dello stesso: anche a voler ripercorrere ex post il cammino della ricorrente, a valle delle successive operazioni di trasferimento, e tener conto degli innumerevoli effetti a cascata, risulta inverosimile che l'amministrazione possa garantire, un domani, più o meno lontano, l'effettiva efficacia ripristinatoria di una decisione di accoglimento del ricorso ordinario.

Ne discende che, in mancanza di una risarcibilità per equivalente dei danni che subisce l'istante e il suo familiare da assistere, **la tutela cautelare rappresenta l'unico modo per garantire pienamente i suoi diritti e interessi**, completamente stravolti – anche negli affetti familiari – dall'illegittimo diniego del trasferimento.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la ricorrente, come rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

- 1) In via principale con ***decreto inaudita altera parte*** o, in subordine, fissando l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nella provincia di Salerno**, in virtù della precedenza prevista dall'art.33 commi V e VII Legge n104/92 e previa eventuale disapplicazione dell'art.13 CCNI mobilità scuola del 6.3.2019;
- 2) Per l'effetto, **ordinare all'amministrazione di provvedere al trasferimento immediato nei sensi appena precisati**, con conseguente modifica della sede di titolarità;
- 3) Condannare, in ogni caso, le parti resistenti al pagamento delle spese, delle



competenze e degli onorari della presente procedura, con antistazione al sottoscritto avvocato anticipatore e non percettore.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

In via istruttoria si chiede che il Tribunale adito voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di trasferimento interprovinciale, per la scuola secondaria II grado, in relazione all'anno scolastico 2020/21, con riferimento a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente.

Si depositano gli atti e i documenti di cui al foliaro della produzione.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il valore della controversia è ricompreso nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00.

Salerno, lì 1.9.2020

Avv. Marco Bianchini





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
VIALE BRIGATE PARTIGIANE N.2
GENOVA
TEL. 010 530831 – FAX 010 591613

Ct. 1077/2020
Avv. Lorenzo Gemini -
Procuratore dello Stato

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

(Giudice dott. Viani - ud. 28.9.2020)

Memoria di costituzione e difesa

per

il **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (c.f. 80101740100), presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato, indicando ai fini delle comunicazioni e notificazioni in corso di giudizio l'indirizzo p.e.c. ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it e il fax n. 010591613;

resistente

nel giudizio n. 790/2020 R.G.

promosso da

Antonietta Iannibelli, rappresentata e difesa come in atti;

ricorrente

PREMESSA IN FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la prof.ssa Iannibelli, docente in ruolo presso l'Istituto Alberghiero "Casini" di La Spezia, premesso di aver presentato domanda di trasferimento interprovinciale al fine di assistere, quale referente unica, la madre residente in provincia di Salerno e portatrice di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/1992, contesta la legittimità dell'art. 13 del vigente C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico nella parte in cui non attribuisce, per la mobilità interprovinciale, un diritto di precedenza al lavoratore avente la necessità di assistere il genitore invalido.



Nello specifico, secondo la ricorrente, l'omessa previsione della precedenza per la mobilità tra province diverse si pone in contrasto con l'art. 33, L. 104/1992, richiamato in ambito scolastico dall'art. 601, d.lgs. n. 297/1994, nonché con i principi di ragionevolezza e imparzialità della P.A., atteso che per la medesima situazione del "figlio referente unico" il medesimo CCNI riconosce la precedenza per la mobilità all'interno dello stesso comune o della stessa provincia.

In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di accertare in via d'urgenza il proprio diritto al trasferimento nella provincia di Salerno, previo riconoscimento della precedenza spettante in qualità di figlia referente unica di genitore disabile.

2. Con decreto n. 2541/2020 codesto Ill.mo Giudice ha fissato l'udienza del 28.9.2020 per la discussione della domanda cautelare.

Letto e integralmente contestato l'avverso ricorso, il Ministero dell'Istruzione, come sopra rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio per resistere alle avverse domande, le quali si appalesano infondate per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I - SULLA NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

La domanda della ricorrente è potenzialmente in grado di recare pregiudizio a soggetti terzi e, in particolare, al docente che nella medesima procedura di mobilità è risultato assegnatario di una delle sedi disponibili nella provincia di Salerno e che sarebbe costretto a rinunciarvi ove venisse accertato il diritto della sig.ra Iannibelli ad essere trasferita in tale ambito territoriale.

Di qui la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati



(individuati dalla stessa ricorrente a pag. 2 dell'atto introduttivo), ai quali il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, se del caso previa richiesta al Giudice di autorizzare la notifica per pubblici proclami ovvero tramite pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'Istruzione.

II - ECCEZIONE DI LITISPENDENZA

Sempre in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente ha introdotto una causa identica alla presente con ricorso depositato al Tribunale di Lagonegro - sez. Lavoro in data 9 gennaio 2020 (r.g. n. 16/2020) e notificato al Ministero dell'Istruzione il 6 aprile 2020. Tale ricorso è attualmente fissato per la discussione all'udienza del 2 febbraio 2021 (cfr. doc. 7).

Considerata l'anteriorità del predetto ricorso rispetto a quello depositato dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale, e vista l'identità in entrambe le controversie sia del *petitum* (trasferimento definitivo in una sede in provincia di Salerno) sia della *causa petendi* (asserito diritto alla precedenza nell'ambito della c.d. mobilità interprovinciale quale "figlia referente unica"), ad avviso di questa Difesa erariale sussistono i presupposti previsti dall'art. 39 c.p.c. (*litispendenza*) per disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa.

III - SUL MERITO DEL RICORSO

Fermi i rilievi preliminari di cui ai precedenti punti, l'avverso ricorso è comunque infondato nel merito.

a. La controversia verte sulla legittimità o meno del C.C.N.I. in materia di mobilità territoriale del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, nella parte in cui - cfr. art. 13, punto IV - non prevede per i trasferimenti al di fuori della Provincia un diritto di precedenza per i docenti che intendano prestare assistenza al genitore disabile (come "referenti unici").



Nello specifico, l'art. 13 C.C.N.I. - nel delineare un articolato sistema di preferenze graduate in funzione sia del tipo di situazione personale e familiare da tutelare sia delle esigenze correlate all'organizzazione del servizio scolastico sull'intero territorio nazionale - riconosce al figlio che sia l'unico referente del genitore affetto da invalidità grave la precedenza solo per la mobilità intra-provinciale, peraltro in presenza di una serie di requisiti (documentata impossibilità dell'altro genitore di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; documentata impossibilità da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile; essere l'unico figlio che ha chiesto di usufruire nell'anno scolastico di riferimento dei giorni di permesso retribuito per l'assistenza familiare o del congedo straordinario).

La disposizione contrattuale, invece, non riconosce questa precedenza con riferimento alla mobilità interprovinciale, prevedendo tuttavia che *"il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità"*.

Per la mobilità provvisoria (o annuale) è, quindi, prevista una specifica precedenza in favore del figlio referente unico, giacché il successivo art. 14 del contratto collettivo così dispone: *"Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale"*.

L'esigenza di ricongiungersi al genitore con *handicap* grave è poi valutata ai fini del



riconoscimento di un punteggio ulteriore nell'ambito di tutte le procedure di mobilità, incluse quelle interprovinciali (cfr. all. 2 del CCNI, pag. 80).

b. Alla luce del quadro normativo di riferimento, la pretesa della ricorrente non può considerarsi fondata, posto che la posizione del figlio referente unico viene tutelata in modo adeguato e ragionevole, assicurandosi la possibilità di prestare assistenza al genitore disabile a prescindere dal riconoscimento di una precedenza nelle procedure di mobilità definitiva interprovinciale.

Del resto, una siffatta precedenza non trova fondamento normativo.

Infatti, l'art. 33, co. 5, L. n. 104/1992 non riconosce al lavoratore che assiste un congiunto affetto da disabilità grave un diritto assoluto e incondizionato di scegliere la sede di lavoro.

Tale disposizione prevede il “*diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere*”. L'inciso in parola attesta inequivocabilmente che non si è in presenza di un diritto inderogabile del lavoratore, ossia di un diritto che l'Amministrazione debba riconoscere in via imperativa.

Ed invero, secondo la giurisprudenza, tale diritto “*in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora l'esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda o più in generale del datore di lavoro. **Il diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività***” (Cfr. da ultimo Cass. n. 585/2016 e anche Cass. n. 18223/2011, Cass. n. 1396/2006, Cass. n. 12692/2002).

Ne consegue che il sistema delle precedenze delineato dal cit. art. 13 CCNI - che sotto



tale profilo reca una disciplina identica a quella dei contratti precedenti - risponde all'esigenza di bilanciare interessi tra loro contrapposti. Così, se da un lato, è assicurata una precedenza pressoché non soggetta a limitazioni ai lavoratori portatori essi stessi di *handicap*, dall'altro, le categorie di soggetti riconducibili all'art. 33, L. n. 104/1992 (genitori di minore con handicap, coniuge di disabile, figlio referente unico ecc.), sono destinatari di precedenza graduate a seconda della situazione personale che viene in rilievo e della tipologia di mobilità.

Per ciò che qui rileva, il CCNI non attribuisce una precedenza alla situazione di assistenza del genitore disabile nel caso di mobilità (definitiva) interprovinciale, prevedendola al contrario nel caso di mobilità comunale e provinciale, atteso che i trasferimenti in province diverse sono quelli con maggiore impatto sul sistema di organizzazione del servizio scolastico sul territorio nazionale e le parti sociali hanno inteso limitarli perlomeno per la fattispecie del figlio referente unico, ritenendosi tale situazione fronteggiabile con altri meccanismi (tra cui non può escludersi il trasferimento del genitore nel luogo di lavoro del figlio).

In ogni caso, la necessità del figlio referente unico di assistere il genitore affetto da disabilità è considerata per il riconoscimento sia di un punteggio aggiuntivo in tutte le procedure di mobilità sia di una precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria nell'ambito della c.d. mobilità annuale.

Tale sistema è in sintonia con l'interpretazione dell'art. 33, L. n. 104/1992 accolta dalla Suprema Corte, in quanto prevede una regolazione del diritto di precedenza che tiene conto delle esigenze di entrambe le parti, ossia della necessità del lavoratore di assistere il disabile e della P.A. di garantire l'efficiente organizzazione del servizio scolastico, assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una



giusta considerazione ai fini del trasferimento.

E ciò è stato fatto limitando, per quel che qui interessa, la precedenza del figlio del disabile all'ipotesi di assegnazione provvisoria e di mobilità all'interno della provincia ed escludendola ai fini del trasferimento definitivo in una diversa provincia.

Si tratta di una scelta che, lungi dal ledere una (insussistente) posizione intangibile del lavoratore, trova ragionevole giustificazione nell'ottica del contemperamento dei reciproci interessi, riconoscendosi la precedenza per i trasferimenti definitivi solo a quei soggetti che, in quanto affetti da disabilità gravi o bisognevoli di particolari cure continuative ovvero aventi l'esigenza di assistere il coniuge o il figlio disabile, paiono meritevoli di maggiore tutela.

Di qui l'insussistenza dell'asserito contrasto tra il CCNI e le norme a tutela delle persone affette da disabilità, valendo le considerazioni sin qui svolte anche con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 601, T.U. istruzione, il quale fa semplice rinvio all'art. 33, L. n. 104/1992 (che, come detto, reca la locuzione "ove possibile" a conferma della natura non imperativa della norma).

c. Infine, l'art. 13 CCNI non può dirsi viziato sotto il profilo della ragionevolezza nella parte in cui riconosce solo nella mobilità provinciale il diritto di precedenza al lavoratore che intenda assistere il genitore disabile. Tale scelta - giova ribadire - è pienamente giustificata nel quadro normativo descritto sin ad ora (soprattutto per quanto attiene alla non assolutezza del diritto *ex* art. 33 della L. n. 104 del 1992 e alla sua possibile recessività rispetto ad esigenze organizzative della P.A.), oltre che dal fatto che il docente che abita e lavora nella stessa provincia di residenza del genitore disabile, può, in linea generale, prestare effettiva e continuativa assistenza al parente, nei periodi liberi dall'attività lavorativa.



Anche sotto tale ultimo profilo, pertanto, l'avverso ricorso non merita accoglimento, rilevando come la legittimità dell'art. 13 CCNI, punto IV, sia stata da ultimo positivamente vagliata dalla giurisprudenza di merito, anche d'appello, proprio in relazione alla situazione del figlio referente unico, rilevando che *“con il CCNI le parti sociali hanno evidentemente tenuto conto che il piano di assunzioni previsto dalla L. n. 107 del 2015, coinvolgente decine di migliaia di docenti in tutta Italia, avrebbe comportato in seguito procedure di mobilità per una platea di partecipanti altrettanto numerosa. È stata, perciò, stabilita una graduazione nell'operatività delle precedenzae ex lege n. 104/1992, privilegiando quella concernente i docenti che assistano il figlio o il coninge disabile, riconosciuta in ambito anche interprovinciale, rispetto a quella concernente i docenti referenti unici dell'assistenza al genitore - o, per quanto si è detto, all'affine di primo grado - con handicap in situazione di gravità. Peraltro, quest'ultima ha ottenuto una valorizzazione anche a livello interprovinciale, seppur limitata all'ambito delle assegnazioni provvisorie, ossia, dei trasferimenti annuali. In questa maniera, il contratto integrativo ha dettato una disciplina idonea a contemperare le esigenze dei dipendenti con quelle dell'amministrazione scolastica, graduando, preventivamente e in via generale, la possibilità di far valere le precedenzae derivanti dall'art. 33 della L. n. 104 del 1992. L'operato delle parti sociali, pertanto, appare rispettoso della norma imperativa, cosicché non è ravvisabile, nell'art. 13, punto V, il profilo di nullità riscontrato, invece, dal giudice di primo grado.*

In conclusione, l'appello dev'essere accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto da L.D.C. contro il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria dev'essere respinto” (cfr. Corte Appello Perugia 22.5.2020, doc. 1, e doc. 2 - 4).

P.Q.M.

Si conclude affinché Codesto Ill.mo Tribunale Voglia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,

- nella presente fase cautelare, rigettare la domanda ex art. 700 c.p.c. in quanto



carente sotto il profilo del *fumus boni iuris* per le ragioni di cui all'espositiva;

- nel merito, con riserva di ogni opportuna integrazione delle difese nei termini di legge, respingere il ricorso in quanto infondato.

Con ogni consequenziale pronuncia di legge in ordine alle spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/02 si dichiara che il valore della controversia non risulta mutato dalla proposizione della presente memoria in difetto di domanda riconvenzionale e/o di chiamata in causa di terzo.

Genova,

il Procuratore dello Stato

Lorenzo Gemini

Nell'interesse dell'Amministrazione difesa si producono i seguenti documenti:

- 1) Corte d'Appello Perugia Sez. lavoro, Sent., 22/05/2020;
- 2) Corte d'Appello Brescia Sez. lavoro, Sent., 28/04/2020;
- 3) Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent., 19/05/2020;
- 4) Trib. Imperia Sez. lavoro, sent., 3/8/2020, n. 35;
- 5) stato matricolare della ricorrente;
- 6) trasferimenti Provincia di Salerno, pubblicato sul sito AT Salerno il 29.6.2020;
- 7) ricorso proposto al Trib. di Lagonegro.



Tribunale della Spezia

Sezione lavoro

Il giudice Marco Viani, a scioglimento della riserva che precede,

vista l'eccezione di pretermissione di litisconsorti necessari,

osservato che, secondo la giurisprudenza della locale Corte distrettuale, formata alla luce della giurisprudenza di legittimità, in tutte le controversie in cui si controverte delle graduatorie dei docenti sono litisconsorti necessari tutti i docenti inseriti nella graduatoria,

ritenuto quindi irrilevante il fatto che, come sottolinea la ricorrente, la domanda tenda all'assegnazione a un ambito anche in sovrannumero, e non all'assegnazione a una specifica cattedra,

pqm

fissa nuova udienza per il giorno **28.10.2020** ore 10,15 e dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie interessate dal ricorso entro il 21.10.2020,

preso atto che il diritto vivente è orientato, anche con numerosi precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse da docenti in cui vi siano molti controinteressati, nei confronti di questi ultimi la locale Corte distrettuale ritiene idonea forma di notifica l'inserimento del testo del ricorso sul sito del MIUR e su quello degli USR, mentre non è necessario, tenuto conto dell'alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. ex art. 150 c.p.c.,

dispone che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi, a cura della parte ricorrente e nel termine sopra indicato, mediante inserimento di copia integrale del ricorso, del decreto di convocazione, della memoria difensiva, del verbale di udienza e della presente ordinanza nelle apposite aree tematiche del sito istituzionale del MIUR, dell'USR Campania e dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.

Si comunichi

La Spezia, 01/10/2020

Il giudice

Marco Viani



RG 790/2020

Tribunale della Spezia

Sezione lavoro

Il giudice Marco Viani, a scioglimento della riserva che precede,

richiamata l'ordinanza in data 1.10.2020,

preso atto che il giudice ha autorizzato la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante inserimento di copia degli atti nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR, dell'USR Campania e dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento;

osservato che la parte ricorrente ha documentato la pubblicazione nel sito del MIUR, ma non risulta eseguita la pubblicazione nei siti degli UU.SS.RR.;

osservato che la giurisprudenza della locale Corte d'Appello ritiene necessarie, ai fini della validità della notifica, anche la pubblicazione nel sito degli UU.SS.RR. interessati;

fissa nuova udienza per il giorno 16.11.2020 alle ore 11,00;

dispone che, nel termine del 11.11.2020, la ricorrente documenti l'avvenuta pubblicazione nei siti degli UU.SS.RR. Campania e Liguria del ricorso, del decreto di convocazione e dell'ordinanza 1.10.2020, oppure curi la pubblicazione nei medesimi siti di tali atti e della presente ordinanza.

Si comunichi

La Spezia, 02/11/2020

Il giudice

Marco Viani

Tribunale della Spezia

Verbale di udienza

Il giorno 28/09/2020 alle ore nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 790/2020

Promossa da

ANTONIETTA IANNIBELLI (avv. BIANCHINI MARCO)

Contro

MIUR IN PERSONA DEL MINISTRO PT - RAPP.TO E DIFESO AVVOCATURA DISTRETTUALE
STATO DI GENOVA (avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA .)

Sono presenti:

l'avv. Bianchini per il ricorrente e la dott.ssa Manfredi per delega dell'Avvocatura che deposita

l'avv. Bianchini si riporta al ricorso; quanto all'integrazione del contraddittorio ribadisce che non è necessaria in quanto non si controverte dell'assegnazione a un singolo posto a discapito di altro docente ma di assegnazione ad un ambito eventualmente anche in sovrannumero; quanto all'eccezione di litispendenza, precisa che la causa petendi relativa al giudizio in corso presso il foro di Lagonegro è relativa a una ragione diversa ovvero risalente alle operazioni di mobilità dello scorso anno (2019/2020) laddove l'azione di questo giudizio è relativa alle operazioni di mobilità dell'anno in corso (2020/2021) e dà atto di aver depositato in via telematica documentazione a comprova

la dott.ssa Manfredi si riporta agli atti

il giudice

si riserva

il giudice

Marco Viani

